



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale
Ordine di Bari



**Associazione Nazionale
Consulti del Lavoro**
Unione Provinciale di Bari



In questo numero parliamo di:

Legge n. 56 del 29 aprile 2024: principali novità in materia di lavoro

EDIZIONE DEL 10 MAGGIO 2024

Carissimi colleghi

Il 1° maggio 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la **Legge n. 56 del 29 aprile 2024**, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024.

Vediamo le principali novità in materia di lavoro, rimandando alla guida 67 del nostro centro Studi per le altre norme confermate in sede di conversione.

Disposizioni in materia di appalti - art. 29, comma 2

La legge 56/2024 interviene e corregge la prima stesura del D.L. 19/2024, disponendo che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetti un **trattamento economico e normativo** complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo (nazionale e territoriale) stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro **comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

Inizialmente il D.L. 19/2024 faceva riferimento, invece al Contratto collettivo (nazionale e territoriale) **maggiormente applicato** nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Si è corretto un principio che se fosse rimasto tale avrebbe creato problemi applicativi.

Somministrazione di lavoro - art. 29, comma 4

La Legge n. 56/2024 interviene sulle sanzioni in materia di somministrazione di lavoro

Specificando che *L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.*

La nuova patente a punti delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - art. 29, comma 19.

La Legge n. 56/2024, modifica l'articolo 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, riscrivendo completamente l'articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008 e introducendo, **a decorrere dal 1° ottobre 2024**, per **lavori edili in cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di detenere la c.d. **patente a "crediti"** per:

- **imprese e lavoratori autonomi.**

Sono **esclusi** da tale obbligo:

- coloro che effettuano **mere forniture o prestazioni di natura intellettuale**;
- le **imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA**, pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023;

- Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno **Stato membro dell'UE** diverso dall'Italia o in uno **Stato non appartenente all'UE** in **possesso** di un **documento equivalente** rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'UE, **ricosciuto secondo la legge italiana**.

La **patente a "crediti"** verrà rilasciata, in **formato digitale, dall'INL**.

La Legge di conversione prevede la **revoca** della **patente** in caso di eventuale **dichiarazione mendace** circa la sussistenza di uno o più dei requisiti richiesti.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può **richiedere il rilascio di una nuova patente**.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di **trenta crediti** e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

La patente con punteggio **inferiore a quindici crediti** non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione

adottati ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008.

Vengono rivisitate anche le decurtazioni dei crediti come da tabella riportata nell'allegato I-bis del D.lgs. 81/2008 e qui sotto riportata

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessa formazione e addestramento:	2



4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 :	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3

20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 :	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 , in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

INFORMAZIONI IN ANTEPRIMA SUL PROSSIMO EVENTO ORDINE/ANCL – BARI

**21 MAGGIO 2024 – CONVEGNO SULLE NOVITA' ANTIRICICLAGGIO PER I CONSULENTI DEL LAVORO-
PRESSO HOTEL MAJESTY – BARI- DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,30;**

Si raccomanda di iscriversi preventivamente sulla piattaforma della formazione continua dei
Consistenti del lavoro al seguente indirizzo web www.formazione.consulentidellavoro.it

Il Presidente Ordine CPO Bari
Francesco Longobardi

Il Presidente ANCL U.P. Bari
Leonardo Pascazio